

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE

PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE:

LIMITAZIONI E DIVIETI

Approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 26/02/98 (C.R.C. prot. 2030 dell'11/3/98)

N\dati\regolam\commaree

U\REGOLAMENTI\COMMERCIO ITINERANTE

Dischetto n. 2

ART.1	3
ART.2	3
ART.3	3
ART. 4	4
ART.5	4

ART. 1

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato , per motivi di polizia stradale, nel centro storico (area situata all' interno del perimetro delimitato dai v.li Umberto I° e Roma) e nei seguenti assi stradali (loro pertinenze e aree pubbliche e/o private aperte al pubblico adiacenti alle medesime) : via Giovanni XXIII fino all' intersezione con la via Emiliani , via Emilia Interna nel tratto compreso tra il viale Roma e la via Casolana, via Emilia Levante fino all' intersezione con la via Gradasso , via Emilia Ponente fino all' intersezione con la via Borello, v.le Cairoli, v.le Roma , v.le Umberto I° , v.le Marconi , via Trieste , via Pascoli , via Biancanigo fino all' intersezione con la via Marzari , via De Gasperi, via Ghinotta fino all' intersezione con la via Emiliani, via Contoli, via Matteotti , via Carducci , via Dei Mille, via Lughese fino all' intersezione con la via Trieste , via Bologna , via Donati e via Kennedy.

ART.2

L' attività nelle aree pubbliche non indicate all ' art.1 non può iniziare prima delle ore 7 e protrarsi oltre le ore 20.00 e le ore 21.00 nel periodo di vigenza dell' ora legale (fermo restando quanto disposto dall' art. 17 comma 2 D.M. n. 248/93 in ordine alla sosta) .

I commercianti itineranti hanno l' obbligo di lasciare le aree in cui vengono temporaneamente ad installarsi nelle condizioni in cui sono al momento della fermata deponendo i rifiuti in appositi sacchi a perdere che dovranno essere debitamente depositati nei luoghi convenuti per la raccolta.

ART.3

E' assolutamente vietata la vendita dei prodotti ittici di cui alla tab. V (D.M. 375/88) in qualunque parte del territorio comunale per motivi di carattere igienico - sanitario a meno che l' operatore non abbia un veicolo con le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità (art 22 D.M. n. 248/93).

ART. 4

Le violazioni saranno punite ai sensi dell' art. 6 della legge 112/91 , dell' art. 23 D.M. n.248/ 93 e delle altre disposizioni vigenti in materia.

ART.5

Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.